



# ARTISTI IN SOCCORSO

## STATUTO

### *Denominazione*

**Art. 1** - E' costituita un'associazione denominata "Artisti in soccorso";

### *Sede*

**Art. 2** - L'associazione ha sede in Roma, Via degli Ausoni n. 3 e potrà istituire sedi secondarie;

### *Scopo*

**Art. 3** - L'associazione non ha scopo di lucro ed ha per oggetto l'aiuto e l'assistenza delle persone bisognose. Il conseguimento di tale scopo verrà raggiunto attraverso la realizzazione di eventi artistici e culturali, il cui ricavato verrà utilizzato direttamente dall'associazione per scopi umanitari ovvero destinato ad una o più organizzazioni scelte tra quelle che si occupano di iniziative umanitarie. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'associazione può costituire commissioni o comitati scientifici o culturali.

### *Durata*

**Art. 4** - La durata dell'associazione viene stabilita dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2050.

### *Patrimonio*

**Art. 5** – Il patrimonio dell'associazione é costituito:

a) dal capitale iniziale versato;

b) dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio. Tali contributi andranno indicati nel bilancio annuale come Fondo contributi di ammissione e Fondo contributi straordinari associati;

c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche pubblici. Tali donazioni andranno indicate nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinari di terzi;

d) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall'assemblea che approva il bilancio annuale, da indicare nello stesso come Avanzo o Disavanzo di gestione;

e) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinari di Terzi o Associati in relazione alla provenienza dell'entrata.

### ***Associati***

**Art. 6** – Gli associati si distinguono in:

- associati fondatori;
- associati onorari;
- associati ordinari;
- associati sostenitori.

**Art. 7** – Sono associati fondatori solo artisti e professionisti impegnati nel campo sociale e culturale. Gli artisti risultano dall'atto costitutivo dell'associazione e coloro che, dietro loro domanda, vengono ammessi a tale categoria dall'assemblea degli associati dietro il loro impegno a sostenere annualmente in ogni modo con iniziative personali le attività delle associazioni fermo restando che tali artisti sono liberi, senza alcun vincolo, di aderire, di aiutare e prestare la loro opera anche per altre associazioni, o comunque in favore di attività benefiche.

**Art. 8** – Sono associati onorari le persone od enti che verranno eletti dall'assemblea su proposta degli associati fondatori per meriti particolari nell'ambito della cultura, della scienza e dell'arte.

**Art. 9** – Sono associati ordinari le persone che vengono ammesse dietro loro richiesta e dietro presentazione di almeno due associati fondatori, con delibera dell'organo amministrativo.

**Art. 10** – Associati sostenitori sono le persone, Enti morali, Enti pubblici, Associazioni, Società di qualsiasi natura, che versino una quota pari ad almeno cinque volte quella prevista per un associato ordinario. L'associato sostenitore può farsi rappresentare presso l'associazione ed i suoi organismi da un suo rappresentante.

**Art. 11** – La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- c) per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso;
- d) per delibera di esclusione dell'assemblea.

Sono considerate cause di esclusione dell'associato:

- l'indisciplina e l'indegnità da chiunque accertate;
- la morosità nei pagamenti dei contributi associativi. Viene considerato moroso l'associato che essendo stato invitato per iscritto e per due volte consecutive dall'organo amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbia provveduto.

### ***L' Emblema***

**Art. 12** – Il logo dell'Associazione é formato da un cerchio di colore rosso sovrastante la scritta "Artisti in soccorso".

**Art. 13** \_ L'Associazione pubblicherà a proprie spese annualmente una rivista edita dalla stessa associazione, avente lo scopo d'informare gli associati ed i terzi interessati all'attività svolta dall'associazione, delle iniziative assunte, dei risultati raggiunti, delle opere benefiche realizzate, del rendiconto economico della propria attività. Il Consiglio di Amministrazione nominerà con potere di revoca, un Direttore Responsabile della Rivista.

### ***Contributi***

**Art. 14** – I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli fissati dall'assemblea come contributo di iscrizione ed annuale d'esercizio; sono straordinari quelli fissati una tantum.

I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuti unitamente a quelli straordinari, dagli associati ordinari e fondatori. Gli associati onorari non sono obbligati ad alcun contributo.

I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale é avvenuta la cessazione della qualità di associato.

### ***Assemblea***

**Art. 15** – L'assemblea é ordinaria e straordinaria. L'assemblea degli associati é convocata, anche fuori della sede sociale, purché in territorio italiano, dall'organo amministrativo, mediante raccomandata indicante la

data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione da inviarsi a ciascun associato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto a norma dell'art. 20 c.c.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per la determinazione dell'ammontare dei contributi dovuti. L'assemblea straordinaria é convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qual volta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

**Art.16** - Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli associati che risultano ammessi dall'organo amministrativo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare non più di due associati.

**Art.17** - L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- sull'ammissione degli associati onorari e sostenitori e sulla nomina degli associati fondatori;
- sull'approvazione di un eventuale regolamento interno e relative modifiche;
- sull'affiliazione a quelle organizzazioni socio-benefiche che sul piano nazionale si propongono di assistere le persone bisognose;
- sulla nomina dei componenti l'organo amministrativo previa fissazione del numero dei componenti;
- sulla nomina dei componenti l'organo di controllo previa fissazione del numero dei componenti;
- sulla nomina dei componenti il collegio dei probiviri previa fissazione del numero dei componenti;
- delega al Consiglio di amministrazione per la nomina dei componenti delle commissioni o comitati scientifici e/o culturali previa fissazione del numero dei componenti;
- su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino in proprio o per delega almeno 60% del numero degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino in proprio o per delega almeno il 30% del numero degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino in proprio o per delega almeno il 90% del numero degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino in proprio o per delega almeno il 60% del numero degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale delibera, sia in prima convocazione che in seconda con le maggioranze previste dall'art. 21, ultimo comma c.c.

**Art.18** - L'assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico, o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea stessa e nomina un segretario. Il presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblee viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

### ***Amministrazione***

**Art.19** - L'associazione é amministrata da un amministratore unico o da un consiglio composto fino a 5 membri, di cui almeno 3 soci fondatori e/o onorari. La nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero, spetta all'assemblea, la quale può deliberare anche il rimborso delle spese. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**Art.20** - Nel caso di amministrazione retta da un consiglio, ove non vi provveda l'assemblea, questo nomina il Presidente e, ove lo ritenga opportuno un vicepresidente ed un direttore.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa:

- uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvederanno a sostituirli con delibera approvata dall'organo di controllo, se esistente. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea;
- almeno la metà degli amministratori, s'intende scaduto l'intero consiglio e deve convocarsi l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori;
- tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**Art.21** - Il consiglio di amministrazione, é convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal vicepresidente, nella sede sociale o altrove, con la lettera raccomandata indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione spedita almeno 8 giorni prima al domicilio di ciascun amministratore e dei membri effettivi dell'organo di controllo.

La convocazione può essere fatta telegraficamente con preavviso di almeno trentasei ore. In difetto di tali formalità e termini il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi dell'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni é necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione. Il Consiglio é presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente, in mancanza dal membro più anziano di età.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale a responsabilità del presidente del consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

**Art.22** - All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione essendo di competenza loro tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato alla competenza dell'assemblea degli associati.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione ha pertanto la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di stipulare ed utilizzare aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunzie e restrizioni di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie esonerando i Conservatori dei registri immobiliari, il Direttore del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti e di ogni altro Ente pubblico o privato ed i suoi funzionari da ogni responsabilità.

Il Consiglio di amministrazione delibera altresì nella azioni giudiziarie, anche in sede di Cassazione, su compromessi e transazioni; potrà nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, consulenti e periti, assegnando ad essi a corrispettivo delle prestazioni, compensi ed emolumenti in quei modi ed a quelle condizioni che reputerà di fissare.

### ***Segretario Generale***

**Art.23** - Il Consiglio di amministrazione potrà nominare all'interno dei suoi membri un segretario generale con i poteri di ordinaria amministrazione fra i quali:

- dirigere ed organizzare gli uffici amministrativi dell'associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico;
- coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi organi dell'associazione;
- controllare gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'associazione;
- curare i rapporti dell'associazione con gli uffici pubblici e privati.

Nell'ambito dei poteri delegati, al segretario generale è conferita la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione.

L'organo amministrativo può stabilire un compenso annuale ed il rimborso delle spese per l'ufficio di segretario generale.

### ***Rappresentanza***

**Art.24** - La firma sociale e la rappresentanza dell'associazione sono devolute al Presidente del consiglio di amministrazione; la firma sociale e la rappresentanza spettano pure a quegli altri amministratori ai quali

siano stati delegati determinati poteri dal Consiglio nei limiti dei poteri delegati.

### ***Collegio dei Revisori***

**Art.25** - Il Collegio dei revisori è composto da tre a cinque membri effettivi e di due supplenti; durano in carica tre esercizi e sono nominati dall'assemblea degli associati che può determinare anche un emolumento ai sindaci effettivi.

L'ineleggibilità e la decadenza come anche il funzionamento dell'organo ed i diritti e doveri dei componenti del collegio sono regolati dagli artt. 2398-2408 c.c. valevoli per le società azionari.

### ***Collegio dei Proviviri***

**Art.26** - Il Collegio dei proviviri é composto da tre a cinque membri effettivi e di due supplenti; durano in carica tre esercizi sociali e sono nominati dall'assemblea fra gli associati, o persone estranee di provata competenza e moralità.

Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere tra soci, o fra questi e l'associazione o i suoi organi.

Essi giudicheranno ex bono et ex aequo senza formalità di procedura.

### ***Commissioni o comitati scientifici e/o culturali***

**Art.27** - Le commissioni o comitati sono composti da tre a otto membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra persone estranee all'associazione; essi durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea degli associati all'atto della nomina; l'assemblea nomina altresì il Presidente e può determinare anche un emolumento ai componenti.

Le commissioni o comitati hanno il compito di:

- elaborare studi e/o ricerche di ausilio all'attività dell'associazione su quegli oggetti e con modalità, termini e compensi che l'assemblea reputerà di fissare;
- svolgere funzioni consultive per l'organo amministrativo.

### ***Libri sociali, gestione e bilancio d'esercizio***

**Art.28** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto economico, corredandolo di una relazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dai versamenti iniziali del capitale;
- dai contributi ordinari degli associati;
- dai contributi straordinari degli associati;
- dai contributi ordinari dei terzi, quali ad esempio quelli erogati ai fini di contributi specifici per manifestazioni e simili;

- dai contributi straordinari dei terzi.

Le uscite dell'associazione sono costituite:

- dalle uscite per la gestione annuale d'esercizio;  
- dalle uscite straordinarie, quali ad esempio quelle destinate ad incremento dei capitali fissi e delle attrezzature.

Per la formazione del bilancio devono essere osservate le disposizioni di cui agli artt. 2424, 2425, 2425 bis, 2426, 2429, 2429 bis e 2432 c.c., valevoli per le società di capitali.

L'avanzo di gestione risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere destinato, su deliberazione dell'assemblea:

- ad accantonamento, creando un apposito fondo nel bilancio annuale denominato Avanzo gestioni precedenti;  
- come contributo corrente per gli esercizi successivi al fine di ridurre i contributi ordinari d'esercizio e/o straordinari, con la stessa denominazione di cui al punto precedente.

Il disavanzo di gestione risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere coperto su deliberazione dell'assemblea:

- mediante nuovi contributi straordinari all'uopo destinati;  
- mediante l'utilizzo di fondi precedentemente costituiti nell'ordine tassativo che segue w secondo le rispettive capienze:

- 1) Avanzi gestioni precedenti;
- 2) Fondo contributi straordinari di terzi;
- 3) Fondo contributi straordinari associati;
- 4) Fondo contributi di ammissione.

I libri dell'associazione saranno costituiti:

- 1) dal libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
- 2) dal libro verbali dell'organo amministrativo, nel quale saranno verbalizzate tutte le deliberazioni dell'organo amministrativo anche se costituito da un amministratore unico;
- 3) dal libro degli associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati e relative variazioni e con l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;
- 4) dal libro del collegio dei revisori, nel quale verranno verbalizzate tutte le riunioni dell'organo;
- 5) dal libro del collegio dei probiviri, nel quale verranno verbalizzate tutte le riunioni dell'organo;
- 6) dal libro giornale, nel quale saranno trascritte le scritture contabili, tenute con il metodo della partita doppia, afferenti le operazioni di gestione;
- 7) dal libro degli inventari, nel quale saranno trascritte, in modo analitico, inizialmente e poi annualmente, tutte le attività e passività dell'associazione;
- 8) dalle scritture ausiliarie (conti di mastro ed analitici), nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo di consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del risultato d'esercizio e del patrimonio;
- 9) tutti i libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa fiscale.

I libri e le scritture indicati nei nn. 1,2,3,6,7,8 e 9 sono tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato al n. 4 a cura del collegio dei revisori; il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio dei probiviri.

Tutti i libri suddetti, ad eccezione delle scritture ausiliarie, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina; i libri degli associati ed il libro delle assemblee devono essere anche bollati in ogni foglio.

Gli associati hanno diritto di esaminare e chiedere estratti di tutti i libri e scritture precedentemente indicati.

### ***Scioglimento***

**Art.29** – Sono considerate cause di scioglimento dell’associazione, oltre quelle previste dal c.c.:

- la riduzione del numero degli associati a meno di 3 associati;
- la delibera assembleare di scioglimento;
- la scadenza del termine di durata, quando questo sia stato determinato;
- la dichiarazione di nullità del contratto associativo.

### ***Norme finali***

**Art.30** – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme previste dalla legge.

### ***Clausola compromissoria***

**Art.31** – Qualsiasi controversia circa la validità, l’interpretazione e l’applicazione del presente statuto sarà risolta da un collegio arbitrale composto di tre arbitri: uno nominato d’accordo dai due arbitri di parte o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

### ***Foro esclusivo***

**Art.32** – In qualunque caso le controversie non potessero essere risolte con l’applicazione della clausola compromissoria, sarà competente in via Esclusiva il Foro di Roma.